

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore

di Paolo Moretti

Le perdite di valore per le immobilizzazioni materiali, disciplinate dallo IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari», devono essere **contabilizzate** come **costo** nel **conto economico**. Per **rilevare** e **quantificare** la perdita determinatasi per riduzione durevole di valore l'impresa deve seguire un procedimento, di «**impairment test**», che comporta tre passaggi: ricezione da qualsiasi fonte (interna ed esterna) di **indicazioni** tali da far supporre una riduzione per perdite di valore di un'attività; **stima** del **valore recuperabile** del bene, quale valore più alto tra «*fair value*» (valore equo) al netto dei costi di vendita e valore d'uso; **confronto** del valore recuperabile con il **valore contabile** del **bilancio** e, se quest'ultimo risulti superiore, svalutazione del bene al valore recuperabile.

Lo IAS 36 definisce le regole contabili che l'impresa deve applicare per assicurarsi che le attività non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore recuperabile (o valore di realizzo). La perdita per riduzione durevole di valore è «l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari (1) eccede il valore recuperabile». Ogniqualvolta si verifica una perdita per riduzione durevole di valore, lo IAS 36 richiede che l'impresa la rilevi in bilancio.

Ai fini della rilevazione e della quantificazione della perdita per riduzione durevole di valore di un'attività, l'impresa segue il seguente procedimento (*impairment test*).

La direzione aziendale deve in primo luogo valutare, alla chiusura di ogni esercizio, se esiste una qualsivoglia indicazione che le possa far ritenere che un'attività abbia subito una riduzione durevole di valore.

L'impresa ricava le indicazioni circa la possibilità che un'attività abbia subito una riduzione durevole di valore sia da fonti interne, sia da fonti esterne di informazione. Nella Tabella n. 1 (a pag. 2518) sono indicate le possibili fonti di informazioni interne ed esterne elencate a titolo esemplificato e non esaustivo dallo IAS 36.

Se esistono indicazioni in tal senso, l'impresa de-

ve procedere alla stima del valore recuperabile dell'attività stessa.

Stima del valore recuperabile

Il valore recuperabile (*recoverable amount*) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è definito come «il maggiore tra il suo *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso».

Valore equo

Lo IAS 36 definisce il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita come «... l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione».

Il calcolo del *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita avviene in base:

- al prezzo pattuito nell'ambito di un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

Nota:

(1) Lo IAS 36 definisce un'unità generatrice di flussi finanziari come «... il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività».

controparti indipendenti rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene. Lo IAS 36 precisa che questa metodologia è la migliore per determinare il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;

- al prezzo di mercato dell'attività dedotti i costi di dismissione, se non esiste alcun accordo vincolante di vendita, ma un'attività è commercializzata in un mercato attivo (2). Di norma il prezzo di mercato corretto coincide con il prezzo corrente dell'offerta. Tuttavia, in mancanza di prezzi correnti dell'offerta, il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita può essere attendibilmente stimato sulla base del prezzo dell'operazione più recente posta in essere dall'impresa, purché nel frattempo non siano incorsi significativi cambiamenti nel mercato tra la data in cui è stata svolta l'operazione e quella in cui è stata effettuata la stima;

- alle migliori informazioni disponibili che consentano all'impresa di stimare attendibilmente il valore che potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi di dismissione (3), se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività. Nel determinare questo ammontare, l'impresa considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate nel settore di appartenenza dell'impresa. L'ammontare ottenibile dalla vendita di un impianto può essere stimato, ad esempio, prendendo a riferimento le transazioni ef-

fettuate dall'impresa stessa o dai suoi concorrenti. Se si ritiene che il valore d'uso di un'attività non risulti significativamente maggiore del suo *fair value* al netto dei costi di vendita, quest'ultimo può essere tranquillamente utilizzato come valore recuperabile. Ad esempio, nel caso di un bene destinato alla vendita, il suo valore d'uso è dato prevalentemente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, dal momento che è estremamente probabile che il suo uso continuativo sino al momento della vendita genererà flussi finanziari irrilevanti. In questo caso il valore d'uso del bene destinato alla vendita tenderà a coincidere con il *fair value* al netto dei costi di vendita, e, pertanto, sarà il solo *fair value* al netto dei costi di vendita ad essere incluso nel calcolo del valore recuperabile. Di contro, se non è possibile determinare il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, per la mancanza di un criterio che consenta di stimare attendibilmente l'importo ottenibile dalla vendita dell'attività in una contrattazione tra parti consapevoli e disponibili, il valore recuperabile è rappresentato dal solo valore d'uso.

Note:

(2) Lo IAS 36 definisce un mercato attivo come «un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:

- a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
- b) acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e
- c) i prezzi sono disponibili al pubblico».

(3) Lo IAS 36 definisce i costi di dismissione come «... i costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali» .

Tabella n. 1 - IAS 36: fonti informative interne ed esterne all'impresa

Fonti informative esterne
<ul style="list-style-type: none"> • il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto • si sono verificate durante l'esercizio, o si verificheranno nel futuro prossimo, per l'impresa variazioni significative con effetto negativo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'impresa opera o nel mercato al quale un'attività è rivolta • il valore contabile dell'attivo netto dell'impresa che redige il bilancio è superiore alla sua capitalizzazione del mercato
Fonti informative interne
<ul style="list-style-type: none"> • risulta evidente l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività • si sono verificati nel corso dell'esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull'impresa, oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata • risulta evidente dall'informativa interna che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto

Valore d'uso

Il valore d'uso (*value in use*) è definito come «il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari». Esso viene calcolato come valore attuale dei flussi di cassa che il bene genererà nel futuro, limitando l'orizzonte temporale di tali previsioni ai cinque anni seguenti (4).

Ai fini del calcolo del valore d'uso di un'attività (o un'unità generatrice di flussi finanziari) la direzione dell'impresa dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- una stima dei flussi finanziari che, si prevede, saranno generati dall'attività;
- le aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari;
- il valore corrente del denaro, dato dal tasso d'interesse corrente al netto dei rischi di mercato;
- il costo legato all'incertezza insita nell'attività;
- altri elementi, come la mancanza di liquidità, che i soggetti che operano nel mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'impresa si aspetta di ottenere dall'attività.

Tenuto conto di questi elementi, l'impresa dovrà concretamente porre in essere le seguenti operazioni per calcolare il valore d'uso di un'attività:

- stimare i flussi futuri di cassa in entrata ed in uscita derivanti dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione;
- applicare il corretto tasso di attualizzazione ai flussi finanziari futuri stimati.

Una volta stimato il valore recuperabile del bene, se,

e soltanto se, questo risulta inferiore al valore contabile iscritto, l'impresa deve procedere alla svalutazione del bene, rilevando una perdita per riduzione di valore come componente negativo di reddito.

Riassumendo, l'applicazione dell'*impairment test* comporta tre passaggi:

- ricezione da qualsiasi fonte (interna ed esterna) di indicazioni tali da far supporre una riduzione per perdite di valore di un'attività;
- stima del valore recuperabile del bene, quale valore più alto tra *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita e valore d'uso;
- confronto del valore recuperabile con il valore contabile del bilancio e, se questo ultimo risulta superiore, svalutazione del bene al valore recuperabile (cfr. Tabella n. 2).


È opportuno segnalare che non sempre è necessario calcolare sia il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita sia il valore d'uso. Infatti, quando uno dei due valori risulta essere superiore al valore contabile del bene, il bene non subisce una riduzione durevole di valore e dunque non è necessario stimare anche l'altro importo.

Ad esempio, un'attività non può essere svalutata se l'impresa può vendere il bene ad un prezzo superiore al valore contabile; in questo caso l'impre-

Nota:

(4) Lo IAS 36 fornisce una spiegazione particolarmente dettagliata di come giungere a questo valore, sia per quanto riguarda i flussi di cassa da considerare, sia per quanto concerne l'appropriato tasso di sconto da applicare nel processo d'attualizzazione. Ai fini del presente lavoro non è sembrato opportuno entrare nel dettaglio delle indicazioni fornite dallo IAS 36.

Tabella n. 2 - Determinazione del valore recuperabile



sa non deve stimare il valore d'uso del bene. La stima di entrambi i valori è necessaria, dunque, solo quando l'ammontare del primo valore stimato è al di sotto del valore contabile.

Rilevazione contabile di una perdita per riduzione durevole di valore

Una volta stimato il valore recuperabile del bene, se questo risulta inferiore al valore contabile, l'impresa deve procedere alla svalutazione del bene, rilevando una perdita per riduzione durevole di valore come componente negativo di reddito.

Da un punto di vista contabile, una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata come costo nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16.

In questo caso, la perdita per riduzione durevole di valore deve essere portata a diminuzione della riserva di rivalutazione; tuttavia, se l'ammontare della perdita risulta essere superiore alla riserva di rivalutazione, la differenza deve essere rilevata come costo nel conto economico.

Esempio

Un macchinario è stato acquistato nel 2005 ad un prezzo di € 54.000. Il valore residuo del bene è stimato pari a zero e la vita utile in sei anni. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello a quote costanti. Al termine dell'esercizio 2007, il valore contabile del macchinario è pari a € 27.000 e ci sono indicazioni tali da far presumere che si sia verificata una perdita durevole di valore del bene. L'impresa stima dunque il valore recuperabile del bene per un ammontare pari a € 15.000.

2005	Iscrizione al costo	54.000
2005	Ammortamento	9.000
31/12/2005	Valore di bilancio	45.000
2006	Ammortamento	9.000
31/12/2006	Valore di bilancio	36.000
2007	Ammortamento	9.000
2007	Svalutazione	12.000 (*)
31/12/2007	Valore di bilancio	15.000

Il nuovo valore contabile a seguito della svalutazione del macchinario è pari a € 15.000, mentre la perdita durevole di valore, € 12.000, è riconosciuta come costo nel 2007 in aggiunta alla quota di ammortamento (€ 9.000).

Nota:

(*) Perdita di valore (€ 12.000) = valore contabile 2007 (€ 27.000) - valore recuperabile (€ 15.000)

A seguito della rilevazione della perdita per riduzione durevole di valore «... la quota di ammortamento (svalutazione) dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile».

Ripristino di valore a seguito di una perdita durevole di valore

Successivamente alla svalutazione di un'attività dovuta ad una perdita per riduzione durevole di valore, l'impresa «... deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti per un'attività diversa dall'avviamento possa non esistere più o possa essere ridotta. Se esiste indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività».

Le indicazioni circa il venir meno totale o parziale della perdita di valore sono sostanzialmente simili a quelle utilizzate per verificare l'esistenza di una riduzione durevole di valore, tranne per il fatto che, ovviamente, sono di segno opposto, comportando un aumento, e non una diminuzione, del valore recuperabile.

La regola generale, pertanto, dispone che se vi sono segnali che inducono l'impresa a ritenere che la perdita per riduzione durevole di valore possa essere totalmente o parzialmente rettificata (ripristinata), la direzione aziendale deve operare una nuova stima del valore recuperabile.

Se vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell'attività da quando è stata rilevata l'ultima perdita di valore per riduzione durevole di valore, la perdita di valore deve essere rettificata ed il valore contabile dell'attività deve essere aumentato fino al valore recuperabile (5). Tale incremento è un ripristino di valore.

La regola generale appena esposta trova un limite nel fatto che l'accresciuto valore contabile di un'attività, dovuto ad un ripristino di valore, non

Nota:

(5) Di norma un ripristino del valore contabile di un bene precedentemente svalutato rispecchia un miglioramento nella stima delle prestazioni potenziali offerte dal bene stesso, derivanti dal suo utilizzo o dalla sua vendita, rispetto alla data in cui l'impresa aveva rilevato la perdita per riduzione durevole di valore.

deve superare in ogni caso il valore contabile, al netto dell'ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli esercizi precedenti.

Da un punto di vista contabile, un ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato come provento nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16.

In questo caso, il ripristino di valore deve essere trattato come una rivalutazione e accreditato direttamente a patrimonio netto, nella voce riserva di rivalutazione; tuttavia, nella misura in cui una perdita per riduzione durevole di valore relativa allo stesso bene rivalutato era stata rilevata precedentemente come un costo nel conto economico, il ripristino di valore è rilevato come ricavo nel conto economico.

A seguito di un ripristino di valore, il redattore del bilancio dovrà procedere ad una rettifica delle quote di ammortamento del bene stesso per i periodi futuri in modo tale da ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, dedotto l'eventuale valore residuo, sistematicamente lungo la rimanente vita utile del bene.

Esempio

Un macchinario è stato acquistato nel 2005 ad un costo di € 18.000. Il valore residuo del bene è stimato pari a zero e la vita utile in sei anni. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello a quote costanti. A causa di cambiamenti tecnologici sfavorevoli, al 31 dicembre 2006 l'impresa stima il valore recuperabile del bene pari a € 4.500 (valore contabile al 31 dicembre 2006 pari a € 12.000).

2005	Iscrizione al costo	18.000
2005	Ammortamento	3.000
31/12/2005	Valore di bilancio	15.000
2006	Ammortamento	3.000
2006	Svalutazione	7.500
31/12/2006	Valore di bilancio	4.500
2007	Ammortamento	1.125 (*)
31/12/2007	Valore di bilancio	3.375
2008	Ammortamento	1.125
31/12/2008	Valore di bilancio	2.250

Al 31 dicembre 2008 si stima che, a seguito di un significativo miglioramento delle condizioni tecnologiche, il valore recuperabile sia di € 7.000.

Se il bene non fosse stato svalutato nel 2006, il valore contabile al 31 dicembre 2008 sarebbe stato pari a € 6.000 (€ 18.000 - € 12.000). L'ammontare di valore

che deve essere ripristinato è pari, dunque, a € 3.750 (€ 6.000 - € 2.250); l'aumento del valore contabile a seguito del ripristino non può eccedere, infatti, il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di ammortamento o svalutazione) se non si fosse rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli anni precedenti. Il valore recuperabile di € 7.000 assume rilievo dunque nei limiti di € 6.000.

Il valore contabile al 31 dicembre 2008 e l'ammortamento degli esercizi 2009 e 2010 è il seguente:

31/12/2008	Valore contabile	
	prima del ripristino	2.250
2008	Ripristino di valore	3.750
31/12/2008	Valore di bilancio	6.000
2009	Ammortamento	3.000
31/12/2009	Valore di bilancio	3.000
2010	Ammortamento	3.000
31/12/2010	Valore di bilancio	0

Nota:

(*) La nuova quota d'ammortamento (€ 1.125) è così calcolata: € 4.500 (nuovo valore contabile) / 4 (vita utile rimanente).